

PROTOCOLLO PER GLI ALUNNI CON DIAGNOSI D.S.A.

CHE COSA E' LA DISLESSIA?

La dislessia è un disturbo specifico di apprendimento che può verificarsi in ragazzi per il resto normali, cioè senza handicap neurologici o sensoriali o condizioni di svantaggio sociale. Con il termine Disturbi Specifici dell'Apprendimento ci si riferisce ai soli disturbi delle abilità scolastiche e in particolare: DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DIASGRAFIA E DISCALCULIA.

Gli studi scientifici sull'argomento rivelano che queste difficoltà, deficit funzionali dovuti ad organizzazioni di natura neurobiologica, colpiscono circa il 4% della popolazione ed incidono pesantemente sulla vita scolastica ed in seguito lavorativa dei soggetti implicati.

Riconoscere ai ragazzi con diagnosi di DSA pari opportunità di apprendimento significa aderire ad un principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, valorizzare le loro potenzialità intellettive ed influire positivamente sul loro futuro.

Nel rispetto del quadro normativo di riferimento, il presente Regolamento per l'accoglienza degli alunni con diagnosi DSA si propone di perseguire le **finalità** previste dalla L.170/2010 e dalle successive "Linee Guida -2011":

- la garanzia del diritto all'istruzione e l'assicurazione delle pari opportunità di sviluppo;
- la possibilità di favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto;
- la riduzione dei disagi emozionali e relazionali connessi alla situazione;
- l'adozione di forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari;
- la sensibilizzazione al problema e la formazione adeguata per gli insegnanti.

Per questo il Regolamento ha come obiettivi:

- definire pratiche condivise e comuni all'interno di tutto il Liceo;
- facilitare l'accoglienza, l'integrazione ed un proficuo percorso formativo per tutti gli studenti con DSA;
- accompagnare gli studenti con DSA agli Esami di Stato.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- **Legge n. 170/10, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.**
- **D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 e Linee Guida allegate; in particolare si fa riferimento all'art.3.1 "Documentazione dei percorsi didattici".**

Normativa di riferimento generale

- Legge 517/77 art.2 e 7: integrazione scolastica, individualizzazione degli interventi
- Legge 59/97 autonomia scolastica
- DPR 275/99 art.4: autonomia didattica
- Legge 53/03: personalizzazione del percorso scolastico
- D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009. Regolamento per la valutazione degli alunni

FASI DEL PROTOCOLLO

1. **ISCRIZIONE; ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE SPECIALISTICA CON RELATIVA FASE DI PROTOCOLLO; COMUNICAZIONI.**
2. **STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL P.D.P.**
3. **DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON DSA.**
4. **VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE.**
5. **PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTA' RIFERIBILE A DSA .**
6. **INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE DEGLI ESAMI DI STATO.**

1. ISCRIZIONE, ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE SPECIALISTICA CON RELATIVA FASE DI PROTOCOLLO; COMUNICAZIONI <u>Soggetti coinvolti:</u> Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, referente D.S.A., alunno, famiglia, segreteria didattica	
1.1a	ISCRIZIONE E PROTOCOLLO Le pratiche d'iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo che si occupi dell'iscrizione degli studenti con D.S.A. in modo continuativo. La famiglia o l'alunno stesso, se maggiorenne, unitamente al normale modulo d'iscrizione, consegnerà la diagnosi del medico specialista, che verrà protocollata e allegata al fascicolo dell'alunno: questa azione costituisce la richiesta formale al Consiglio di Classe per la messa in atto delle misure dispensative e dell'utilizzo degli strumenti compensativi.
1.1b	ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA L'acquisizione della diagnosi, da parte dell'istituzione scolastica, è atto fondamentale per lo sviluppo del P.D.P. Nel rispetto dei tempi tecnici per la stesura di tale documento, è necessario che la famiglia o l'alunno stesso, se maggiorenne, presenti tale documentazione al momento dell'iscrizione o comunque non oltre il 31.03 dell'anno scolastico in corso (art. 1, comma 3, Accordo Stato-Regioni, 07.2012), affinché <i>"...la scuola predisponga, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico un documento..."</i> , utile a poter integrare la programmazione del Consiglio di Classe e del singolo docente. Pertanto, le diagnosi presentate oltre tali tempi, verranno regolarmente protocollate e ne verrà informato, tramite il Coordinatore, il Consiglio di Classe, ma la formulazione del P.D.P. sarà effettuata nell'anno scolastico successivo, pur garantendo, per quanto possibile l'uso di misure dispensative e di strumenti compensativi.
1.1c	COMUNICAZIONI L'assistente amministrativo, acquisite le diagnosi di D.S.A. al momento della normale iscrizione o in corso d'anno, ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe e al referente D.S.A. Il referente D.S.A. avrà cura di controllare che esse rispettino quanto sancito dalla legge 08/10/2010, art.3, dal Decreto n.5669 e dalle circolari MIUR (03/02/11, 04/04/11, 26/05/11). In caso contrario contatterà la famiglia e l'alunno, se maggiorenne, per chiarimenti e/o integrazioni. Si ricorda che la trasmissione della diagnosi può essere fatta solo dalla famiglia e non dalla scuola di provenienza dell'alunno, a meno che non ci sia una esplicita autorizzazione data dai genitori alla scuola per l'invio dei documenti alla nuova scuola.

2. STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL P.D.P. Soggetti coinvolti: coordinatore di classe, referente D.S.A., componenti Consiglio di Classe., famiglia, alunno	
Compiti e ruoli	Quando in una classe viene inserito uno studente con D.S.A., il Referente D.S.A informa, per tramite del coordinatore, il Consiglio di classe sull'argomento: <ul style="list-style-type: none"> a. fornendo informazioni sui Disturbi Specifici di Apprendimento e/o la patologia specifica; b. fornendo riferimenti per reperire materiale didattico formativo adeguato; c. presentando le eventuali strategie didattiche alternative (tra cui le tecnologie informatiche) e compensative.
Tempi e fasi di stesura	Il Coordinatore, in occasione del primo Consiglio di Classe (settembre-ottobre), mette a conoscenza l'intero Consiglio di Classe del caso, raccoglie osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare (con il supporto del referente D.S.A.) il PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO. Se ritenuto necessario, si può prevedere un incontro preliminare con la famiglia e gli specialisti che possono fornire utili informazioni per la conoscenza approfondita della situazione. Il PDP verrà predisposto entro la fine di novembre o comunque entro tre mesi dalla presentazione della diagnosi. Il percorso si articolerà, pertanto, nelle seguenti fasi: <u>Settembre</u> : il referente DSA incontra i coordinatori delle classi al fine di condividere e concordare delle comuni linee di intervento <u>Settembre</u> : il referente DSA incontra singolarmente i coordinatori per l'analisi dei casi <u>Ottobre</u> : nel primo c.d.c. il coordinatore, che potrà essere coadiuvato dal referente DSA, presenta il caso; il consiglio di classe concorda strategie e metodologie e pianifica le prime azioni didattiche. In questa fase, avviene la stesura del PDP <u>Ottobre/novembre</u> : i singoli docenti attuano gli interventi concordati e ne verificano l'efficacia; la raccolta di osservazioni, suggerimenti, proposte andranno a definire, integrare, completare il PDP <u>Novembre</u> : il c.d.c approva e sottoscrive il PDP (se possibile, in occasione della riunione triangolare; in caso di mancanza di tempo, il coordinatore potrà riunire in via straordinaria il c.d.c) <u>Dicembre</u> : presentazione/condivisione del PDP con la famiglia e sua sottoscrizione. Il PDP, una volta redatto, va presentato dal coordinatore di classe all'alunno per la condivisione e l'accettazione. La firma da parte di tutti i componenti il c.d.c., del referente DSA e del Dirigente Scolastico rende di fatto esecutivo il piano. I docenti della classe si impegnano a dare attuazione a quanto concordato in sede di stesura del PDP.
Diagnosi consegnate in corso d'anno	Nel caso di acquisizione della diagnosi ad anno scolastico avviato, si veda il Punto 1.1b del presente Protocollo.
PDP	I P.D.P. verranno stilati seguendo il modello predisposto e reperibile sul sito della scuola; in particolare il P.D.P. del Consiglio di Classe deve contenere e sviluppare i seguenti punti: <ul style="list-style-type: none"> a. dati relativi all'alunno; b. descrizione del funzionamento delle abilità strumentali; c. caratteristiche comportamentali; d. strategie utilizzate dallo studente nello studio domestico e in classe; e. attività personalizzate ed individualizzate; f. misure dispensative; g. strumenti compensativi; h. modalità di verifica e criteri di valutazione; i. accordi con la famiglia/studente; j. firme delle parti interessate (Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, docenti, genitori, alunno (se maggiorenne), referente D.S.A.. Il Piano Didattico Personalizzato va prodotto in duplice copia: una copia alla famiglia, consegnata dall'Ufficio addetto, ed una copia conservata nel fascicolo personale dell'alunno.

3. DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON DSA Art. 4 delle “Linee Guida”	
33.1	Il Consiglio di Classe ed ogni singolo docente devono garantire una didattica individualizzata e personalizzata, l’uso di strumenti compensativi e di misure compensative, già formalizzati nel P.D.P. redatto dal Consiglio di Classe (D.M. 5669 art.4, comma 4 e 5).
33.2	Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria; fra i più diffusi: la sintesi vocale, il registratore, i programmi di videoscrittura con correttore ortografico, la calcolatrice, il dizionario digitale, tabelle, formulari e mappe concettuali.
33.3	Art 4, Comma 4 e 5: L’adozione di misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici o facilitare il compito dal punto di vista cognitivo.
33.4	All’art. 4 si fa riferimento al fatto che “le istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dello studente con DSA, delle competenze per un efficiente uso degli stessi”.

4. VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE Soggetti coinvolti: coordinatore, componenti del Consiglio di Classe, referente DSA	
D.M. 5669/2011 Art.6	<i>“La valutazione scolastica periodica e finale degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici indicati nel PDP ” [...]</i>
Esonero o dispensa dalla lingua straniera	<p>ART.6 : “Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA [.....] <i>si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;</i> • <i>richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne;</i> • <i>approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).</i> <p><i>In sede di esami di Stato, conclusivi del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe “</i></p> <p>La dispensa è riferita solo alle prove scritte di valutazione , che vanno compensate in altre forme, normalmente con l’orale. Non compromette il titolo di studio. L’esonero è riferito all’intero insegnamento della lingua; con l’esonero anche di una sola lingua si perde la validità del titolo di studio.</p>
Valutazione in itinere e comunicazioni alle famiglie	<p>Nel corso dell’attuazione del protocollo il P.D.P. sarà oggetto di verifiche intermedie e finali come prevede la legge, art. 3 comma 2: “ per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia”.</p> <p>In particolare alla pagella del primo quadrimestre, alla pagellina infraquadrimestrale del secondo quadrimestre, alla pagella del secondo quadrimestre verranno allegate comunicazioni che evidenzino le eventuali “difficoltà persistenti”.</p>

5. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTA' RIFERIBILE A DSA

Soggetti coinvolti: componenti del Consiglio di Classe, coordinatore di classe, referente DSA, famiglia, alunno

Nel caso in cui un docente abbia il **dubbio che un suo alunno possa essere affetto da DSA**, segnala il caso al **coordinatore di classe**, il quale, a sua volta, si avvarrà del Referente d'Istituto, che con discrezione, potrà sentire lo studente e successivamente i genitori, invitandoli a recarsi presso gli Enti preposti (art. 3, comma 1 della legge 170) per una eventuale diagnosi del disturbo rilevato.

6. INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE DEGLI ESAMI DI STATO.

Soggetti coinvolti: componenti del Consiglio di Classe, Coordinatore di Classe, componenti della Commissione d'Esame

D.M.5669/11 art 6: "Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INV/ALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio."

Nel **documento del Consiglio di Classe del 15 maggio**, il **Coordinatore** si farà carico di verificare la presenza di indicazioni relativamente a:

- tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimento alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d'anno;
- le modalità, i tempi e i sistemi valutativi per le prove d'esame;
- le simulazioni delle prove d'esame.

La Commissione d'Esame per la predisposizione della terza prova scritta e per le altre due prove prenderà in considerazione le misure comunemente adottate ed indicate nel PDP dell'alunno: tempi più lunghi, utilizzo di strumenti informatici, se utilizzati in corso d'anno; la possibilità di avvalersi di un insegnante membro della commissione per la lettura dei testi delle prove scritte e la loro trasposizione in file audio mp3.

Tutte le indicazioni riguardanti il percorso formativo dell'alunno e le misure previste dal suo PDP verranno indicate in un allegato al Documento del 15 maggio da presentare al Presidente e alla Commissione d'Esame. Per la lingua straniera si fa riferimento nel presente Regolamento. L'Allegato va redatto in duplice copia: una da inserire nel fascicolo personale dell'alunno l'altro da consegnare al Presidente della Commissione d'Esame.